



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50
servizisociali@comune.dorgali.nu.it servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO PERMANENTE **per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla** **locazione** **Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11** **Annualità 2026**

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Richiamato il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11";

Vista la determinazione del Servizio di edilizia residenziale pubblica (SER) n. 2222, prot. n. 35034 del 21/07/2026 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 87 del 01/09/2026 avente ad oggetto "Legge 431/98 art. 11, contributo canone di locazione – morosità".

RENDE NOTO

Che i cittadini in possesso dei requisiti elencati nel presente Bando potranno presentare domanda per ottenere l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione e nei limiti delle risorse assegnate per l'annualità 2026.

Articolo 1

Destinatari e requisiti economici per l'accesso ai contributi

a) Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Dorgali deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Con **delibera della giunta n. 87 del 01/09/2026** è stato previsto che, come indicato ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Comune di Dorgali possa prevedere che in caso di morosità i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

b) Il contratto deve risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (art. 2 comma 1 L. 431/98) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

c) La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto

al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per l'individuazione delle fasce si fa riferimento al valore dell'ISEE ordinario o corrente, in corso di validità nell'anno 2026.

Art. 2

Cause di esclusione o inammissibilità

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi al contributo:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
- i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Articolo 3

Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **per la fascia A** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **14%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **per la fascia B** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al **24%** l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Articolo 4

Modalità di determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per

la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Il contributo è erogato con decorrenza 01/01/2026, o comunque dalla data di stipula del contratto nel caso sia successiva al 01/01, e sino al 31/12/2026, o sino alla data di scadenza o recesso del contratto; infatti non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contributo è calcolato sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e sul canone complessivamente considerato.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando se necessario l'importo spettante.

Nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 3: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;
canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;
canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;
quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;
quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 4: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;
contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

Articolo 5

Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi

La liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata all'accredito dei fondi da parte della Regione a favore del Comune di Dorgali e alla disponibilità contabile delle somme assegnate. Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, i contributi calcolati a favore di ciascun beneficiario inserito nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all'occorrenza delle risorse disponibili. La liquidazione del contributo sarà effettuata in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la

presentazione della domanda, prevedono dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione al periodo di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del contributo massimo determinato ai sensi dell'articolo 8 e indica la quota di propria competenza, calcolata in proporzione al canone riferito al periodo di locazione nel rispettivo Comune, secondo le modalità indicate nell'esempio 5 dell'articolo 8. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

Articolo 6

Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo del Bando permanente regionale.

In particolare, in sede di liquidazione al beneficiario il Comune tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 23.59 del 16 ottobre 2026, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all'art. 10 del presente Bando pena la non ammissibilità dell'istanza.

La documentazione, **scannerizzata in formato PDF** e preferibilmente in un unico file, dovrà essere trasmessa tramite mail agli indirizzi:

· servizisociali@comune.dorgali.nu.it o protocollo@comune.dorgali.nu.it

oppure tramite pec agli indirizzi:

· servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it o protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it

o consegnata a mano all'ufficio protocollo.

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella compilazione e nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall'Ufficio competente, verranno ESCLUSE. Non saranno ammesse domande trasmesse in formato jpg.

Art. 8

Documentazione

La domanda di accesso al contributo viene presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

La presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione o di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone potrà essere completata entro la data del 15/01/2027.

Ai fini della liquidazione del contributo è necessaria la presentazione delle ricevute di pagamento, dei bonifici o di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione prodotta deve consentire di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ricevuta di versamento dell'imposta di registrazione del contratto eventualmente rinnovato alla scadenza;
 - titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
 - ricevute, o specifica dichiarazione sottoscritta dal locatario, attestanti l'effettivo pagamento del canone di locazione per il periodo gennaio - dicembre 2026; nelle stesse dovrà risultare inequivocabilmente: nome e cognome del locatario e del conduttore, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile e l'importo pagato mensilmente distinto tra canone e oneri accessori.
- Nell'istruttoria del procedimento in oggetto trova applicazione, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 9

Formazione della graduatoria

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, il competente ufficio comunale eseguirà l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire le risorse tra i beneficiari (riproporzionandole qualora le risorse stanziare non siano sufficienti) e liquidare le somme assegnate. Il comune istruirà le domande presentate verificandone completezza e regolarità. Procederà quindi alla definizione della graduatoria provvisoria con l'indicazione degli ammessi e i non ammessi al contributo e, decorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Dorgali, potrà essere approvata la graduatoria definitiva degli aventi titolo.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare; residenza; titolarità di proprietà, usufrutto, uso o abitazione secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente bando; assegnazione quota affitto tramite altri contributi statali verificando i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

Articolo 11

Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Art. 12

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina Lovicu, reperibile al 0784/927243 o all'indirizzo mail servizisociali@comune.dorgali.nu.it

Art. 13

Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nell'Albo Pretorio del Comune di Dorgali e nella home page del sito istituzionale.

Art. 14

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Dorgali, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento e, successivamente alla conclusione dello stesso, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente

designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. Il Responsabile dei Servizi Sociali

Dorgali, 10 settembre 2026

La Responsabile Area Servizi Sociali
F.to Caterina Lovicu